

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
F. ZARDO e G. ZARDO
Via C. Mirabello, 17 - 00195 ROMA
Tel. 06.3729108 - Fax 06.3729559

UFFICIO

10 RITIRO TITOLI
IN BOLLICIA 10/12/80
P. 37708/13

Sent. n. 5358/12

R.G. n. 108667/2011

Rep. n. 14214/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE CIVILE DI ROMA
SEZIONE VI^

Il Giudice di Pace Dott. Antonio Devoto ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n. 108667 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011, posta in decisione all'udienza del giorno 3 ottobre 2012 e vertente

FRA

E. [redacted] in [redacted] in persona del curatore fallimentare Dott. A. D' [redacted] (C.F. [redacted]), elettivamente domiciliata in Roma, via C. Mirabello n. 17, presso lo studio legale degli Avv.ti Fulvio Zardo e Roberta Neri che la rappresentano e difendono giusta delega posta a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

E

M. [redacted] A. [redacted] (C.F. [redacted]), residente in Roma via R. [redacted] n. [redacted]

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: pagamento somma.

CONCLUSIONI: all'odierna udienza le parti costituite concludevano come da verbale in atti e note allegate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio dinanzi all'ufficio del Giudice di Pace di Roma M. [redacted] A. [redacted] per ivi sentirlo condannare al pagamento dell'importo totale pari ad Euro 3.793,34, di cui Euro 2.666,50 dovuti in forza di contratto di sconto commerciale concluso in data 12 febbraio 2009 ed onorato soltanto parzialmente ed Euro 1.126,84 per fatture non pagate oltre interessi commerciali di mora dalla data di scadenza delle singole fatture a quella del saldo e oltre spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Non si è costituito il convenuto M. [redacted] A. [redacted], dichiarato contumace stante

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile - Esclusione di contumacia

VI E' STATA ASSEGNAZIONE NELLA PROCEDURA
RGE 37708/11
Rome, 12/10/2012

la ritualità della notifica.

Instauratosi il contraddittorio, deferito l'interrogatorio formale nei confronti del convenuto contumace M[REDACTED] ed acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti costituite, la causa, sulle conclusioni precisate all'odierna udienza, è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.

Nel merito risulta pienamente provata l'obbligazione dedotta in giudizio.

Difatti, le circostanze così come narrate da parte attorea nelle premesse dell'atto di citazione hanno trovato nelle risultanze processuali e nella documentazione prodotta pieno riscontro probatorio, attesa viepiù la circostanza che le fatture emesse non sono state contestate dalla convenuta.

Valutabile altresì ai fini del decidere, unitamente alle sunnominate risultanze documentali, la mancata risposta all'interrogatorio formale ritualmente deferito.

E' quindi dovuta dall'odierna convenuta la somma pari ad Euro 3.793,34 così come richiesta oltre interessi nella misura richiesta decorrenti dalla scadenza delle fatture e fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe:

- condanna parte convenuta M[REDACTED] A[REDACTED] al pagamento a favore dell'attrice E[REDACTED] in [REDACTED] in persona del curatore Dott. A[REDACTED] D'[REDACTED] della somma pari ad Euro 2.230,00 IVA compresa oltre interessi nella misura richiesta dalla scadenza sino all'effettivo soddisfo;
- condanna altresì parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nelle somme pari ad Euro 120,00 per spese ed Euro 1.447,16 per compensi professionali comprensivi di IVA e CPA come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Roma, 7.12.12

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 7.12.12
IL CANCELLIERE
Alessandra [REDACTED]

2

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Antonio Devoto





Ufficio del Giudice di Pace
Via Teulada 28/40 - Roma
SEZIONE VI

RG. 10 8667/11

IL GIUDICE DI PACE ANTONIO DEVOTO

LETTO il ricorso col quale PARTE ATTORCA

chiede procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza emessa da questo

Giudice in data 7.12.12

RITENUTO che il ricorso va accolto trattandosi di evidente errore materiale;

VISTO l'art. 287 c.p.c.,

P.Q.M.

procede alla correzione dell'errore materiale della sentenza di questo Giudice in data

7.12.12 n. 53581/12 nella causa fra F. [redacted] e [redacted] contro

M. [redacted] A. [redacted] nel senso che là dove la sentenza reca scritto

EURO 2.230,00

deve invece intendersi e ritenersi per scritto

EURO 3.793,34

Dispone che la Cancelleria provveda per l'annotazione del presente provvedimento sull'originale della sentenza.

Roma, li 28.2.12

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

28 FEB. 2012



Il Giudice di Pace
[Signature]